

COLLEGIO DOCENTI

Il collegio dei docenti, dice l'art. 7, primo comma, del testo unico (n. 297 del 1994), "è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto".

Si tratta di organo omogeneo, composto da soli **insegnanti**; la qualità di membro del collegio si acquista "automaticamente" con la qualifica di insegnante (di ruolo e non di ruolo) nell'istituto. Il collegio dei docenti è presieduto dal dirigente scolastico e, di norma, la funzione di segretario è attribuita ad uno dei docenti collaboratori.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre. L'articolo 7, comma 2 del testo unico n. 297 del 1994 chiarisce le **competenze** del collegio dei docenti:

- ha potere deliberante in materia di **funzionamento didattico** del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- **formula proposte** al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'Istituto;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la **suddivisione dell'anno scolastico** in due o tre periodi;
- **valuta** periodicamente **l'andamento complessivo dell'azione didattica** per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei **libri di testo**, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di **sperimentazione** in conformità degli articoli 276 e seguenti (funzione da ritenersi assorbita dall'esercizio dell'autonomia didattica ex D.P.R. n. 275/1999);
- promuove iniziative di **aggiornamento** dei docenti dell'istituto;
- elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti **collaboratori del preside**; uno degli eletti ha funzione di vicario;
- **elegge i suoi rappresentanti** nel Consiglio d'Istituto;

- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del **comitato per la valutazione** del servizio del personale docente;
- **programma** ed attua **le iniziative per il sostegno** degli alunni portatori di handicap;
- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni **figli di lavoratori stranieri** residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile **recupero**, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio – psico – pedagogici e di orientamento;
- esprime al D.S. **parere in ordine alla sospensione dal servizio** e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla **educazione della salute** e alla **prevenzione delle tossicodipendenze** previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

In sintesi, può affermarsi che il collegio dei docenti ha in linea di massima due tipi di funzioni.

- ◆ In primo luogo, è l'organo che delibera, con competenza pressoché esclusiva sotto l'aspetto del contenuto, in materia didattica: su questa materia, il collegio dei docenti fa valere le sue competenze tecnico-professionali. Esso, tra l'altro, provvede all'elaborazione del piano dell'offerta formativa (POF) sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o d'istituto.
- ◆ Per tutto il resto, il collegio dei docenti ha competenza concorrente di tipo propositivo o consultivo: può cioè collaborare, in vari modi, con gli altri organi dell'amministrazione scolastica, ma ad essi si affianca e comunque non decide, potendo solo "proporre" o "consigliare" (ad esempio, per la formazione delle classi, per l'assegnazione ad essi dei docenti, per l'attivazione di eventuali borse di studio).